SCHEMA N......NP/20076 DEL PROT. ANNO.....2019	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

OGGETTO : DISCIPLINA DEI MATERIALI INERTI LAVORABILI PRESSO GLI IMPIANTI DI CAVA E DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO NEGLI AMBITI DI ATTIVITA' ESTRATTIVA.- SOSTITUZIONE D.G.R. 1346/2013.

DELIBERAZIONE	**N.**	671 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN DATA	26/07/2019

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e i. recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., recante "Norme in materia ambientale” e in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 e s.m. e i., recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- il D.P.R. 13 giugno 2017 n.120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- la legge regionale 5 aprile 2012 n. 12 e s.m. e i., recante: “Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 18 “Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo Unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)”;
- la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 e s.m. e i., recante “Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., la Regione svolge le funzioni relative alla definizione di criteri, indirizzi e procedure per l’esercizio dell’attività estrattiva;

ATTESO, inoltre, che uno dei principi della cosiddetta “Economia Circolare” presuppone la salvaguardia del consumo di risorse non rinnovabili quali i giacimenti lapidei e che, recependo quanto previsto dalla direttiva europea 2008/98/CE, il comma 1 dell’art. 181 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. prevede entro il 2020 un aumento fino al 70% delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Per.Min. Salvatore Baglio)	26/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO	**AUTENTICAZIONE COPIE**	**CODICE PRATICA** criteri
PAGINA : 1		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

VISTO che l'art. 1, comma 2, lettera d), della l.r. 5 aprile 2012, n. 12, stabilisce fra gli obiettivi da perseguire il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri e sbancamenti;

CONSIDERATO che il Piano regionale dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015, individua:

- i rifiuti inerti come la frazione quantitativamente più consistente di rifiuti speciali prodotti in Liguria e li distingue nelle due categorie di rifiuti da costruzione e demolizione e da attività di scavo, entrambe caratterizzate da grandi potenzialità di recupero e riutilizzo;
- l'esigenza di agire concretamente per la re-immissione di una quantità rilevante di rifiuti inerti trattati nel ciclo economico, incentivando il mercato dei prodotti e delle materie prime secondarie ottenute dal recupero degli stessi;
- quale opzione praticabile, al fine di incentivare il riutilizzo a fini di ripristino ambientale, la produzione di materie prime secondarie in impianti di trattamento rifiuti inerti presso siti di cava dotati di specifica autorizzazione ambientale che detti modalità e condizioni per i rifiuti in ingresso;

RICHIAMATA la D.G.R. 1346 del 31 ottobre 2013, di approvazione di "Criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività di riutilizzo in cava di materiali di provenienza esterna", che, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. n. 12/2012, consentiva al titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la lavorazione, presso gli impianti a servizio dell'attività estrattiva, di materiali di scavo come sottoprodotti, a determinate condizioni all'uopo individuate;

CONSIDERATO che l'art.10 della citata l.r. 2 agosto 2017, n. 18, ha sostituito integralmente l'art. 17 della l.r. 12/2012, dettando la nuova disciplina per la lavorazione di materiali di provenienza esterna alla cava, prevedendo che negli impianti a servizio dell'attività di cava si possano lavorare solo materiali derivanti da estrazione o materiali non costituenti rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che alla luce della nuova disciplina è necessario:

a) individuare le specifiche tipologie di materiali lavorabili presso l'impianto di cava autorizzato, le condizioni volte a garantire la prevenzione dall'inquinamento di aria o acqua e la tutela dell'ambiente e della salute in sostituzione della previgente D.G.R. n. 1346/2013;

b) disciplinare le attività di recupero inerti e stimolare una sinergia fra l'attività di sfruttamento dei giacimenti lapidei, il riuso delle terre e rocce da scavo non classificate rifiuto e il riciclo e recupero dei rifiuti da scavo, costruzione e demolizione, fermi restando i limiti della normativa a tutela dell'ambiente e della salute umana;

CONSIDERATO inoltre che la citata l.r. n. 18/2017 ha introdotto all'art. 10 della l.r. n. 12/2012 il termine per il completamento della ricomposizione del sito di cava, che decorre dalla conclusione della fase estrattiva, quale strumento normativo per un più efficace controllo sulla cessazione delle attività estrattive e sul conseguente recupero ambientale quale "risarcimento" a un territorio trasformato dallo sfruttamento del giacimento;

ATTESO che, pertanto, le attività di recupero all'interno dei siti estrattivi devono essere disciplinate come attività temporanee e che alla conclusione del ciclo di sfruttamento del giacimento della cava dovranno essere rimosse al fine di consentire la realizzazione del progetto di ricomposizione paesaggistica e ambientale autorizzato;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Per.Min. Salvatore Baglio)

Data - IL SEGRETARIO

26/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1623 del 21 dicembre 2012, integrata con deliberazione n. 1128 del 10 dicembre 2016, che non prevede l'inserimento o la modifica degli impianti fra le tipologie di varianti sostanziali ai programmi di coltivazione autorizzati;

RICHIAMATO inoltre l'art. 6, comma 1, lettera e), della l.r. 6 giugno 2014, n. 13 e s.m. e i., che individua fra le competenze regionali in materia di paesaggio gli interventi aventi ad oggetto le attività di cava e le opere connesse al loro esercizio, con la conseguenza che i suddetti impianti di recupero rientrano nelle competenze autorizzative spettanti ai Comuni in forza dell'art. 9, comma 1, lettera a), della medesima legge;

RAVVISATA l'opportunità di dettare criteri, indirizzi e procedure che consentano di installare impianti di recupero dei rifiuti inerti, autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., nell'ambito del ciclo produttivo della cava a cielo aperto, fermo restando che l'intero ambito del programma di coltivazione autorizzato sia oggetto di sistemazione e recupero ambientale a fine coltivazione;

RITENUTO quindi di:

- approvare i nuovi criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività di lavorazione di materiali di provenienza esterna e per l'attività di recupero e riciclo inerte, negli ambiti delle cave a cielo aperto disciplinati dal Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC) o dai programmi di coltivazione autorizzati, in sostituzione di quelli adottati dalla propria precedente deliberazione n. 1346/2013, nei termini di seguito indicati:

  IMPIANTI A SERVIZIO DELLA CAVA
  La lavorazione presso gli ***impianti a servizio della cava a cielo aperto*** *dei materiali di provenienza esterna estratti in altre cave e dei materiali non costituenti rifiuto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (quali ad esempio terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017) ad eccezione dei materiali contenenti amianto è consentita, al titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., alle seguenti condizioni:*
  a) gli impianti dispongano di autorizzazione ambientale A.U.A. (ex D.P.R. n. 59/2013);
  b) l'intero ciclo di lavorazione dei materiali di cava sia mantenuto separato dal ciclo di lavorazione dei materiali di provenienza esterna;
  c) i limi prodotti dalla lavorazione dei materiali siano gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e secondo le indicazioni fornite dall'autorità competente in fase di autorizzazione all'impianto di cui al precedente punto a), fermo restando il riutilizzo all'interno della cava produttrice dei rifiuti di estrazione del materiale trattato presso l'impianto qualora sia previsto dal relativo piano di gestione (art. 5 D.Lgs. n. 117/2008);
  d) il quantitativo dei materiali non di cava lavorato presso l'impianto sia inferiore al quantitativo dei materiali di cava lavorato all'impianto stesso l'anno precedente;
  e) sia tenuto in cava apposito registro in cui annotare le tipologie dei materiali lavorati, la data di ricevimento, la quantità e la provenienza.
  I titolari di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva che lavorano nell'impianto materiali di provenienza esterna trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati consuntivi del registro di cui al precedente punto e), comprensiva di una dichiarazione dalla quale sia possibile desumere il rispetto della condizione di cui al precedente punto d).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Per.Min. Salvatore Baglio)

Data - IL SEGRETARIO

26/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

Gli esercenti di attività estrattiva autorizzati alla lavorazione di materiali di provenienza esterna in base alla previgente disciplina, possono proseguire le lavorazioni esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui sopra.

ATTIVITA' DI RECUPERO INERTI IN CAVA A CIELO APERTO

*L'attività di **recupero dei materiali inerti** derivanti da scavi, costruzioni e demolizioni classificati "rifiuto", ad eccezione dei materiali contenenti amianto, è consentita al titolare di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva a cielo aperto con apposito impianto dedicato previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali da parte degli Enti preposti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e ogni altra eventuale autorizzazione o titolo previsti dalla vigente normativa. A tali fini il titolare di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva presenta allo SUAP un'istanza per l'installazione dell'impianto, allegando la documentazione contenente la descrizione dello stesso, le fasi di lavorazione e l'individuazione planimetrica dell'area appositamente attrezzata e fisicamente separata della porzione di piazzale destinata all'attività di recupero e all'eventuale stoccaggio provvisorio dei materiali di provenienza esterna. Tale documentazione dovrà, inoltre, contenere l'impegno, a partire dalla data di completamento della fase estrattiva di cui al comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., ad impiegare l'inerte riciclato esclusivamente per la ricomposizione ambientale della cava, nonché l'impegno a smantellare l'impianto alla conclusione del programma di sistemazione e recupero ambientale autorizzato.*

L'attività di cui al precedente punto è consentita alle seguenti condizioni:

a) gli impianti siano autorizzati alla lavorazione delle differenti tipologie di materiale in forma ordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. o in forma semplificata ai sensi del DM. 5 febbraio 1998 dall'Autorità competente che nel proprio provvedimento individua anche i parametri di qualità ambientale da rispettare e le modalità di caratterizzazione in base alla normativa vigente;

b) eventuali limi derivanti dalla lavorazione siano gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità competente in fase di autorizzazione all'impianto di cui al precedente punto a);

c) sia acquisita, nell'ambito del procedimento presso lo SUAP, apposita attestazione del Settore regionale competente in materia di Attività Estrattive in merito alla compatibilità con il programma di coltivazione autorizzato.

Gli esercenti di attività estrattiva, autorizzati in base alla normativa previgente, possono proseguire le lavorazioni esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui sopra.

In tal caso gli esercenti sono tenuti a presentare al SUAP, entro 3 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, apposita comunicazione contenente in allegato la documentazione prevista per le nuove installazioni.

- stabilire che in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione gli artt. 25 e 26 della l.r. 12/2012 e s. m. e i;

- dare mandato al Settore regionale competente di trasmettere alle Province la presente deliberazione per gli adempimenti conseguenti.

SU PROPOSTA dell'Assessore a Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Marco Scajola e dell'Assessore Lavori Pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo, Giacomo Raul Giampedrone;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Per.Min. Salvatore Baglio)

Data - IL SEGRETARIO

26/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Tutela del paesaggio, demanio marittimo ed attività estrattive - Settore

D E L I B E R A

Per tutto quanto in premessa richiamato di:

- approvare, i nuovi criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività di lavorazione di materiali di provenienza esterna e per l'attività di recupero e riciclo inerte, negli ambiti di cava disciplinati dal Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC) o dai programmi di coltivazione autorizzati, in sostituzione di quelli adottati dalla propria precedente deliberazione n. 1346/2013, nei termini di seguito indicati:

IMPIANTI A SERVIZIO DELLA CAVA

*La lavorazione presso gli **impianti a servizio della cava a cielo aperto** dei materiali di provenienza esterna estratti in altre cave e dei materiali non costituenti rifiuto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i. (quali ad esempio terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017) ad eccezione dei materiali contenenti amianto è consentita, al titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., alle seguenti condizioni:*

a) gli impianti dispongano di autorizzazione ambientale A.U.A. (ex D.P.R. n. 59/2013);
b) l'intero ciclo di lavorazione dei materiali di cava sia mantenuto separato dal ciclo di lavorazione dei materiali di provenienza esterna;
c) i limi prodotti dalla lavorazione dei materiali siano gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e secondo le indicazioni fornite dall'autorità competente in fase di autorizzazione all'impianto di cui al precedente punto a), fermo restando il riutilizzo all'interno della cava produttrice dei rifiuti di estrazione del materiale trattato presso l'impianto qualora sia previsto dal relativo piano di gestione (art. 5 D.Lgs. n. 117/2008);
d) il quantitativo dei materiali non di cava lavorato presso l'impianto sia inferiore al quantitativo dei materiali di cava lavorato all'impianto stesso l'anno precedente;
e) sia tenuto in cava apposito registro in cui annotare le tipologie dei materiali lavorati, la data di ricevimento, la quantità e la provenienza.

I titolari di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva che lavorano nell'impianto materiali di provenienza esterna trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati consuntivi del registro di cui al precedente punto e), comprensiva di una dichiarazione dalla quale sia possibile desumere il rispetto della condizione di cui al precedente punto d).

Gli esercenti di attività estrattiva autorizzati alla lavorazione di materiali di provenienza esterna in base alla previgente disciplina, possono proseguire le lavorazioni esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui sopra.

ATTIVITA' DI RECUPERO INERTI IN CAVA A CIELO APERTO

*L'attività di **recupero dei materiali inerti** derivanti da scavi, costruzioni e demolizioni classificati "rifiuto", ad eccezione dei materiali contenenti amianto, è consentita al titolare di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva a cielo aperto con apposito impianto dedicato previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali da parte degli Enti preposti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e ogni altra eventuale autorizzazione o titolo previsti dalla vigente normativa. A tali fini il titolare di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva presenta allo SUAP un'istanza per l'installazione dell'impianto, allegando la documentazione contenente la descrizione dello stesso, le fasi di lavorazione e l'individuazione planimetrica dell'area appositamente attrezzata e fisicamente separata della porzione di piazzale destinata all'attività di recupero e all'eventuale stoccaggio provvisorio dei materiali di provenienza esterna.*

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Per.Min. Salvatore Baglio)

Data - IL SEGRETARIO
26/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA
criteri

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

Tale documentazione dovrà, inoltre, contenere l'impegno, a partire dalla data di completamento della fase estrattiva di cui al comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., ad impiegare l'inerte riciclato esclusivamente per la ricomposizione ambientale della cava, nonché l'impegno a smantellare l'impianto alla conclusione del programma di sistemazione e recupero ambientale autorizzato.

L'attività di cui al precedente punto è consentita alle seguenti condizioni:

a) gli impianti siano autorizzati alla lavorazione delle differenti tipologie di materiale in forma ordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. o in forma semplificata ai sensi del DM. 5 febbraio 1998 dall'Autorità competente che nel proprio provvedimento individua anche i parametri di qualità ambientale da rispettare e le modalità di caratterizzazione in base alla normativa vigente;

b) eventuali limi derivanti dalla lavorazione siano gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità competente in fase di autorizzazione all'impianto di cui al precedente punto a);

c) sia acquisita, nell'ambito del procedimento presso lo SUAP, apposita attestazione del Settore regionale competente in materia di Attività Estrattive in merito alla compatibilità con il programma di coltivazione autorizzato.

Gli esercenti di attività estrattiva, autorizzati in base alla normativa previgente, possono proseguire le lavorazioni esclusivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui sopra.

In tal caso gli esercenti sono tenuti a presentare al SUAP, entro 3 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, apposita comunicazione contenente in allegato la documentazione prevista per le nuove installazioni.

- stabilire che in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione gli artt. 25 e 26 della l.r. 12/2012 e s. m. e i.;

- dare mandato al Settore regionale competente di trasmettere alle Province la presente deliberazione per gli adempimenti conseguenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

---------- FINE TESTO ----------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Arch. Corinna Artom)

Data - IL DIRIGENTE - Rifiuti -Servizio

(Dott. Andrea Baroni)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE TERRITORIO

(Arch. Pier Paolo Tomiolo)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Per.Min. Salvatore Baglio)

Data - IL SEGRETARIO

26/07/2019 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

COD. ATTO : DELIBERAZIONE